

AS 890 (DL 76/2013 -IVA -LAVORO)

Emendamento

Art 11

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

<<12-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, e commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i pagamenti di cui all'articolo 3 possono essere effettuati, oltre che in applicazione dei criteri indicati nel precedente comma, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i quali non sono più esperibili rimedi giurisdizionali volti ad ottenere la sospensione dell'esecutività. Restano fermi i suindicati piani di rientro, ivi compresi gli eventuali piani di pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.”.>>

BARANI

Relazione illustrativa

Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la norma è diretta a consentire una migliore attuazione dei piani di pagamento ai fini del progressivo smaltimento dei debiti contratti dalla pubblica amministrazione.

L'emendamento è volto inoltre ad assicurare che sia data applicazione, per le Regioni interessate, al piano di rientro dal disavanzo sanitario, le cui modalità di attuazione sono disciplinate dall'articolo 2, commi da 76 a 91, della legge n. 191/2009 e successive modificazioni e integrazioni (legge Finanziaria 2010). La norma non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica in quanto si limita a prevedere disposizioni di natura tecnico-organizzativa.